



del 2 settembre 2023



Nuovo codice deontologico per i dipendenti pubblici gestione e utilizzo tecnologie informatiche, social network e mezzi di informazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 150/2023, il dpr n. 81 del 13 giugno 2023 che ha modificato il Regolamento contenente il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato col precedente dpr 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001.

Rilevanti sono le novità, soprattutto con riferimento alle nuove tecnologie di comunicazioni ed al loro utilizzo nella sfera professionale e privata.

In particolare, gli articoli 11 -bis e 11-ter regolamentano l'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media nelle pubbliche amministrazioni.

In primis, è previsto, per l'amministrazione, l'obbligo di realizzare un adeguato sistema di sicurezza e di controllo dei sistemi e delle informazioni alla luce della normativa nazionale e del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr). Ciascun ente dovrà specificare chi sono i soggetti (responsabili delle strutture) cui attribuire i controlli di sicurezza e l'effettuazione dei necessari accertamenti secondo le linee guida che dovranno essere stilate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Dette linee guida avranno valenza esclusivamente tecnica, anche se apporteranno comunque effetti sostanziali sui controlli dei lavoratori previsti dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. In tal senso, l'acquisizione del parere del Garante della privacy dovrebbe garantire la liceità giuridica dei controlli e la tutela della riservatezza. In attesa della determinazione delle linee guida Agid, le amministrazioni sono comunque tenute a effettuare controlli e adottare le misure di sicurezza sulla base della normativa vigente, del Codice della privacy e dei provvedimenti generali del Garante (tra cui il provvedimento del 1° marzo 2007).

L'articolo 11-bis si occupa dell'utilizzo degli account istituzionali. Si parte dalla regola di fondo per cui, se l'account appartiene al dominio dell'ente pubblico, l'uso è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o a essa riconducibili.

È, tuttavia, consentito al dipendente di utilizzare gli strumenti informatici forniti dall'amministrazione anche per incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

Considerato che, oramai, l'acquisizione di beni e la fruizione di servizi si fa con gli strumenti di comunicazione elettronica, la deontologia del pubblico dipendente è improntata alla regola del "modico uso consentito" con lo scopo di non dilatare troppo il raggio di azione delle "incombenze personali" il cui limite è individuabile nella esclusione delle attività di svago restringendo l'uso per ragioni personali degli account istituzionali ai casi in cui questo non comprometta la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.

L'utilizzo delle caselle di posta elettronica personali deve essere, di norma, evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a ragioni eccezionali e urgenti in cui il dipendente, per qualsiasi motivo, non possa accedere all'account istituzionale.

È prevista in ogni caso la responsabilità del dipendente per il contenuto dei messaggi inviati con la posta elettronica ufficiale considerata la sua riconducibilità all'amministrazione sotto la forma di atti di istruttoria procedimentale e di atto decisorio, impugnabile in quanto tale. Al riguardo, le pubbliche amministrazioni dovranno diramare prescrizioni interne sulle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio e regole concernenti la redazione dei messaggi, l'uso delle funzionalità del client di posta e il controllo degli allegati.

Inoltre, l'articolo 11-bis citato impone di indicare in ciascun messaggio in uscita di elementi di identificazione del dipendente/mittente e il recapito istituzionale al quale il medesimo sia reperibile.

Quanto al contenuto delle e-mail, l'articolo 11-bis prevede il divieto dell'invio di messaggi di posta elettronica oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

L'articolo 11-ter del nuovo codice di comportamento, si occupa dell'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media prevedendo come norma di carattere generale l'obbligo per il dipendente di utilizzare ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

Il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale anche, quando esprime opinioni personali non impegnative per l'ente di appartenenza.

L'articolo 11-ter richiama, inoltre, la normativa che vieta la divulgazione di notizie attinenti al rapporto di lavoro con l'amministrazione nonché di documenti o informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità per ragioni di ufficio, con esclusione delle attività per le quali l'utilizzo dei social media risponde a una esigenza di carattere istituzionale. Non è, dunque, consentito l'utilizzo di piattaforme digitali o social media per comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio sia per un'esigenza di riservatezza delle persone che per ragioni afferenti al segreto d'ufficio.

A completamento del quadro delle novità ordinamentali occorre far presente che è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti il nuovo decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione che definisce il framework delle competenze trasversali per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Il progetto si inserisce nell'ambito della riforma del mercato del lavoro prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha promosso la riprogettazione del sistema dei profili professionali verso un modello che si articola su conoscenze, competenze e capacità proprie della posizione che si va a ricoprire.

È ovvio che il provvedimento non ha una incidenza diretta sul comparto sicurezza ma il suo contenuto è, tuttavia, indicativo delle tendenze e dei criteri con cui parametrare e misurare la qualità del lavoro nel settore pubblico.

Nel testo del documento, si legge che "i requisiti di ruolo non possono più limitarsi all'insieme delle conoscenze e delle competenze tecnico-specialistiche necessarie per svolgere specifici compiti lavorativi (il "cosa" deve essere fatto), al contrario devono considerare anche le dimensioni comportamentali di carattere trasversale, riferite cioè al "come" svolgere il lavoro in modo efficace."

Segue una sorta di dizionario delle competenze di carattere generale, al quale le singole amministrazioni possono attingere per andare a comporre il modello di competenze specifico per il ruolo di interesse, scegliendo quelle più rilevanti nel caso specifico.

Il framework di competenze è composto da 16 competenze trasversali articolate in 4 macroaree:

Area "Capire il contesto pubblico":

- Consapevolezza del contesto;
- Soluzione dei problemi;
- Consapevolezza digitale;
- Orientamento all'apprendimento.

Area "Interagire nel contesto pubblico":

- Comunicazione;
- Collaborazione;
- Orientamento al servizio;
- Gestione delle emozioni.

Area "Realizzare il valore pubblico":

- Affidabilità;
- Accuratezza;
- Iniziativa;
- Orientamento al risultato.

Area "Gestire le risorse pubbliche":

- Gestione dei processi;
- Guida del gruppo;
- Sviluppo dei collaboratori; Ottimizzazione delle risorse.
- Vengono, inoltre, individuati 3 valori, trasversali a tutte le competenze, quali principi ideali dell'azione individuale e collettiva:
- Integrità;
- Inclusione;
- Sostenibilità.

Questo "framework" delle competenze trasversali supporterà sia le procedure di reclutamento, che la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici, rafforzando le capacità del personale già in servizio.

Agevolazioni per ausili tecnici e informatici a persone con disabilità grave

Un nostro affezionato lettore ci chiede se può essere detratta dalle spese sanitarie per persone con disabilità quella sostenuta, con una società telefonica nazionale, per l'acquisto annuale di un collegamento internet tramite chiavetta USB.

Per le persone con disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 sono previste agevolazioni fiscali sull'acquisto di ausili tecnici e informatici che aiutino la persona disabile nella sua autonomia. Si tratta tuttavia di dispositivi a beneficio di persone che devono essere basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, ad esempio fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e così via.

Per beneficiare delle agevolazioni, i sussidi devono essere a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio che consentano di perseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale;
- facilitare l'elaborazione scritta o grafica;
- facilitare il controllo dell'ambiente l'accesso all'informazione e alla cultura;
- assistere la riabilitazione.

Per questi dispositivi viene riconosciuta la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 19% e dell'aliquota IVA agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%).

Per fruire dell'agevolazione è necessario, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile. Rientrano nell'agevolazione anche i costi di abbonamento a servizi che possano ricondursi alle finalità sopra esposte (es.: abbonamento per il soccorso rapido telefonico).

Al giorno d'oggi dovrebbe rientrare anche la connessione web, dalla quale non si può prescindere per una corretta integrazione sociale, anche se l'accesso a questo beneficio non è previsto in caso di disabilità intellettiva e psichica a meno che non coesistano menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Per quanto concerne telefonia e internet, tuttavia, l'Agcom con delibera 290/21/Cons del 23 settembre 2021 ha previsto uno sconto del 50% sul canone di mensile e l'aggiornamento gratuito del piano tariffario per utenti disabili. Inoltre, per i non udenti e non vedenti che aderiscono alle offerte solo voce è possibile richiedere l'accesso adsl gratuito. La domanda per lo sconto va presentata all'operatore assieme al certificato che attesta la disabilità. La domanda può essere inoltrata anche da un familiare.

Vaccino anti COVID-19 – campagna 2023/24

Con la circolare n. 257821 del 14 agosto 2023, il Ministero della Salute ha fornito le prime indicazioni per la campagna di vaccinazione autunnale e invernale 2023/2024 contro il COVID-19, indicando una nuova formulazione del vaccino anti Coronavirus ed un nuovo ordine di priorità per le categorie di soggetti invitati a ricevere una nuova dose da ottobre.

La campagna antinfluenzale 2023/24 prevede l'utilizzo di una nuova formulazione monovalente di vaccini a mRNA e proteici, quella aggiornata XBB 1.5.

L'approvazione di EMA e AIFA è attesa per la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno, con dosi disponibili a partire da ottobre. Una volta che saranno disponibili, i vaccini monovalenti adattati alla variante XBB.1.5 saranno utilizzati secondo le indicazioni fornite nelle fasi autorizzative.

L'obiettivo principale della campagna nazionale anti-COVID-19 è oggi quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi della malattia.

La campagna è dunque particolarmente rivolta alle persone anziane e a coloro con elevata fragilità, così come alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità.

Questi gruppi di persone (il cui elenco è dettagliato nell'allegato 1 della Circolare) sono fortemente incoraggiati e invitati a ricevere una dose di richiamo con la nuova formulazione di vaccino a valenza 12 mesi.

La dose di richiamo potrà essere somministrata almeno 3 mesi dopo l'ultimo evento, che sia l'ultima dose ricevuta o l'ultima infezione diagnosticata. I nuovi vaccini aggiornati potranno essere utilizzati anche per il ciclo primario.

Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso, sarà possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini, come il vaccino antinfluenzale.

Inoltre, si raccomanda a tutti gli operatori sanitari di seguire le buone pratiche vaccinali e di segnalare prontamente qualsiasi sospetta reazione avversa al sistema di farmacovigilanza dell'AIFA.

Per quanto concerne le restrizioni, non sono più previsti obblighi di isolamento e mascherine ma se ne raccomanda l'utilizzo (assieme all'isolamento volontario) per i positivi e nei casi strettamente necessari.

Riscatto laurea contributivo in unica soluzione

Il riscatto nel sistema contributivo è permesso solo a chi soddisfa determinati requisiti.

In termini:

se l'assicurato con gli anni di laurea raggiunge un'anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'opzione al sistema contributivo non può essere esercitata e il costo del riscatto sarà calcolato con le modalità ordinarie;

se l'assicurato raggiunge il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), si utilizzerà il metodo della riserva matematica per acquisire contributo minimo necessario a risultare iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e il calcolo a percentuale per il restante periodo.

La quota di onere relativa al riscatto determinante per perfezionare i requisiti necessari per poter scegliere il contributivo deve essere versata in unica soluzione. La quota deve essere versata con modello F24 entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto. Il mancato pagamento viene considerato una rinuncia alla domanda di riscatto. Il restante onere viene caricato sulle 119 rate del piano di ammortamento.

Per fare un esempio, un lavoratore che non ha l'anzianità al 31 dicembre 1995 e, al momento della presentazione della domanda di riscatto del corso di laurea quadriennale, ha 14 anni di contribuzione, per effetto del riscatto ottiene sia il requisito di almeno un contributo precedente al 1° gennaio 1996 sia il requisito di almeno 15 anni di contribuzione. L'onere del riscatto corrispondente al contributo minimo, in questo caso di un mese, necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 è determinato con il criterio della riserva matematica. Mentre il restante periodo è determinato con il calcolo a percentuale. L'onere corrispondente ai 12 mesi di riscatto necessari a perfezionare il requisito per optare deve essere versato in unica soluzione.

Sconto IMU con immobile in comodato

Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti sugli sconti IMU previsti per la seconda casa in comodato d'uso gratuito al figlio.

Per le agevolazioni IMU vige un quadro normativo nazionale.

In particolare, la normativa prevede riduzioni IMU legate al comodato d'uso gratuito per i familiari in linea retta di primo grado.

I requisiti per godere di questo sconto IMU sono i seguenti:

il grado di parentela (solo i parenti in linea retta di primo grado – genitori/figli – possono usufruirne);

il possesso di un solo immobile ad uso abitativo (o al massimo 2 compresa la prima casa) da parte del comodante (cioè del proprietario della casa data in comodato) all'interno dello stesso comune di ubicazione della propria abitazione principale;

il comodatario (cioè chi usufruisce del bene) deve iscrivere lì la propria residenza;

l'immobile non può essere accatatastato in una categoria di lusso (A1, A8 e A9);

il contratto di comodato d'uso gratuito, ancorché verbale, deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione, rientrando in questi parametri, prevede la riduzione del 50% della base imponibile su cui si applicano le aliquote.

Per quanto riguarda le parti comuni (ad es. portineria) di solito è l'amministratore di condominio che si occupa del calcolo e ripartisce le quote tra i condomini secondo spettanza.

Istanze dipendenza da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata ordinaria

Istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentate da personale in servizio ed ascrivibilità tabellare ai fini di pensione privilegiata ordinaria

Con la circolare n. 555/V-RS/Area 2/prot. 008744 del 19 giugno 2023, Il Dipartimento della PS ha comunicato le indicazioni che l'Ispettorato Generale della Sanità Militare ha impartito il 6 giugno 2023 alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO).

Queste dovranno "procedere all'ascrivibilità tabellare per il diritto alla pensione privilegiata ordinaria (PPO), nel corso di accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, solo qualora la richiesta sia presentata nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in quiescenza, per limiti di età, degli interessati, in relazione al ruolo ed alla qualifica rivestita".

La stessa circolare demanda ai competenti Uffici di appartenenza degli interessati, mediante le articolazioni responsabili dell'istruttoria delle pratiche in argomento, l'accertamento del descritto requisito di anzianità anagrafica, prima di inviare le pratiche alle CMO per la loro definizione o, in caso di pratiche già in trattazione, il rilascio agli interessati di apposita attestazione, da esibire alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora, invitati a visita nel quadriennio utile, ne facciano richiesta.

Nella nota in questione, si specifica, altresì, che il processo verbale emesso dalle competenti CMO dovrà essere trattenuto nel fascicolo personale custodito presso l'Ente di appartenenza del dipendente e debitamente trasmesso nel caso di trasferimento ad altra sede od ufficio.

Intervenuta, poi, la cessazione dal servizio, il processo verbale dovrà essere trasmesso, dall'ultimo Ente di servizio, all'Organismo previdenziale preposto alla trattazione della pratica pensionistica, unitamente alla domanda di PPO, che il dipendente è comunque tenuto a presentare al momento della cessazione (fatti salvi i casi di cui all'art. 167, comma 1, del d.P.R. 1092/1973) tenendo conto che, per quanto concerne i processi verbali che prevedono un giudizio, ai fini di PPO, per "assegno rinnovabile", in relazione a patologie eventualmente suscettibili di miglioramento, sarà cura degli Organismi previdenziali promuovere gli ulteriori accertamenti sanitari per l'acquisizione del definitivo giudizio di ascrivibilità ai fini di PPO.

In tal senso, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha fornito indicazioni agli Uffici dipartimentali e territoriali affinché vengano impartite opportune istruzioni agli Uffici competenti per regolamentare i procedimenti in questione secondo le direttive impartite da IGESA, in modo da evitare difformità di attuazione.

Nuovo codice degli appalti. Problematiche per la dirigenza

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Pref. Vittorio Pisani lo scorso 31 agosto dalla Segreteria Nazionale:

“Egregio Signor Capo della Polizia,

com'è noto nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in vigore dal 01.07.2023.

L'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”. La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa e di tempo per mancato ricorso a professionisti esterni.

Il comma 3 del summenzionato art. 45 prevede che i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice.

Un termine ormai scaduto senza che siano state emanate disposizioni in merito, che ovviamente non possono che prevedere il previo coinvolgimento delle OO.SS., alle quali non è nemmeno pervenuto alcun segnale d'interesse da parte dell'Amministrazione.

Ciò non bastando, va segnalato che la disciplina del riconoscimento degli incentivi, strutturata in base al Regolamento riportato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19.06.2023 derivante dall'art 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (vecchio codice degli appalti), non prevede l'attribuzione dei benefici al personale dirigente della Polizia, così come ribadito anche dall'art. 45 comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti.

La disposizione in parola, se può apparire di tutta normalità per la dirigenza pubblica, che è caratterizzata da un trattamento economico omnicomprensivo e nel quale la base stipendiale della dirigenza è di gran lunga differente rispetto a quella del personale direttivo, penalizza fortemente la dirigenza della Polizia di Stato che, invece, non fruisce di tale tipologia di trattamento economico e per la quale la legge di riforma ha previsto una specifica contrattazione, (in merito alla quale, dopo la prima convocazione del tavolo contrattuale, a distanza di sei anni, non è ancora stato definito con un accordo!), che è comunque limitata agli aspetti normativi e alle sole indennità accessorie.

Una problematica, quella descritta, che non è di poco conto, visto che nella Polizia di Stato l'attività dalla quale derivano gli incentivi individuati dal nuovo codice degli appalti viene effettuata dal personale con qualifica dirigenziale, che però non risulta destinatario dei benefici economici previsti dalla norma.

Infatti, a differenza della dirigenza pubblica, nella quale le qualifiche dirigenziali sono nettamente distinte da quelle direttive, il quadro normativo attuale prevede un accesso alla dirigenza delle Forze di Polizia pressoché automatico e tutte le qualifiche dei funzionari sono di livello dirigenziale, tranne quella di prima nomina e nella quale si permane per soli sei anni.

Si ritiene, pertanto, necessario ed urgente un intervento presso gli organi politici competenti, nel senso auspicato anche dal Consiglio di Stato nel parere licenziato in occasione del varo del nuovo codice degli appalti, affinché gli incentivi vengano riconosciuti anche a chi, nelle varie procedure amministrative, è portatore di specifiche competenze tecniche e su cui ricade la responsabilità civile, amministrativa ed erariale.

Nella consapevolezza della Sua consueta attenzione per le problematiche che attengono il personale, si porgono cordiali saluti.”

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE
Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 35/2023 del 2 Settembre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123